

Comune di San Giorgio Scarampi (Asti)

**Variante parziale n. 1 al P.R.G.C.M. riferita al solo Comune di San Giorgio Scarampi ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. – Approvazione.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

1. di approvare, ai sensi dell'art. 17, comma 5 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., la Variante Parziale n.1 al P.R.G.C.M. riferita al solo comune di San Giorgio Scarampi, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa
- Norme tecniche di attuazione (Stralcio PRGC vigente)
- Norme tecniche di attuazione
- Documento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - D.lgs. 152/2006 – D. lgs. 4/2008 - D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931
- Tavola 3 P.R.G. – Intero territorio scala 1:5.000
- Tavola 4 P.R.G. – Sviluppo scala 1:2.000

2. di approvare la modificazione agli articoli 36 e 39 delle Norme di Attuazione;

2. di dichiarare che la variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;

3. di dichiarare che la variante soddisfa le seguenti condizioni:

a) non modifica l'impianto strutturale del PRGCM vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;

b) non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale né genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

c) non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 smi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R.56/77 smi;

d) non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 smi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla L.R. 56/77 smi;

e) non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;

f) non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente;

g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;

h) non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 smi, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

5. di dare atto, come risulta dai prospetti numerici riportati nelle premesse, che la presente variante rispetta i parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f) dell'art. 17 della L.R. 56/77 smi, riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;

6. di dichiarare che la variante, come risulta dal "PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE - DETERMINAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA" emesso dall'Organo tecnico arch. Fabrizio Bava, non deve essere sottoposta al procedimento di valutazione ambientale strategica ai sensi del D.lgs 152/2006 successivamente modificato e integrato, per la parte concernente la VAS, dal D.lgs 4/2008;

Omissis